

CONVENZIONE LTC (LONG TERM CARE)

TRA

ORIS Broker Srl, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Onofrio Andrea Fabiano, P.I.: 03866760105, di seguito **ORIS Broker Srl**

E

FONDAZIONE ANDI Salute - *Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale*, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, in persona del Presidente del CdA, Dott. Luca Barzagli, C.F.: 97849080581, di seguito **FAS**

DEFINIZIONI

- **CONTRAENTE:** ORIS Broker Srl
- **TITOLARE DELLA PRESTAZIONE :** FAS
- **ASSISTITI:** I soggetti di cui all'elenco fornito dalla Contraente, beneficiari della prestazione.
- **PERIODO DI CARENZA:** L'intervallo di tempo che intercorre tra la data di adesione alla Convenzione e l'efficacia effettiva.
- **INDENNIZZO:** La rendita dovuta da FAS in caso di sinistro.
- **SINISTRO:** Evento che causa la non autosufficienza per cui è prestata la garanzia.
- **PERIODO DI ACCERTAMENTO:** periodo intercorrente tra la data di ricevimento della denuncia di sinistro e quello di erogazione della rendita.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.

La convenzione ha ad oggetto la ASSISTENZA LTC collettiva, con erogazione VITALIZIA, a garanzia di tutti coloro che, stipulino con ORIS Broker Srl, in qualità di associati ANDI la polizza RC professionale, e siano già beneficiari della garanzia LTC con ENPAM/EMAPI. La Convenzione è operativa solamente nel caso in cui sia stata già erogata la rendita prevista dalla polizza collettiva in primo rischio da ENPAM/EMAPI.

Art. 2 - Limiti di età.

L'ASSISTENZA è valida per tutti gli Assistiti che al momento dell'attivazione delle garanzie previste dalla presente Convenzione abbiano compiuto i 22 anni di età e non abbiano superato i 75 anni di età, purché già assicurati con la Convenzione per non autosufficienza/LTC (LONG TERM CARE) ENPAM/EMAPI.

L'età anagrafica è computata con riferimento alla data di adesione alla Convenzione.

Art. 3 - Assistiti.

Sono beneficiari dell'ASSISTENZA coloro i quali siano associati ANDI e abbiano sottoscritto per il tramite di ORIS Broker Srl la polizza di assicurazione per RC professionale, e siano iscritti all'ENPAM e beneficiario della copertura LTC ENPAM/EMAPI

La perdita della qualità di associato ANDI determina la perdita al diritto dei benefici della presente convenzione,

ORIS Broker Srl si obbliga a fornire l'elenco aggiornato dei beneficiari con cadenza annuale.

Art. 4 - Definizione di non autosufficienza.

Premesso che il livello di non autosufficienza viene considerato accertato con la dimostrazione dell'erogazione della rendita da parte di EMAPI si disciplina quanto segue.

Ai sensi della presente convenzione è considerato in stato di non autosufficienza/LTC (Long Term Care) l'Assistito che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana i) lavarsi; ii) vestirsi/svestirsi; iii) nutrirsi; iv) andare in bagno; v) muoversi; vi) spostarsi, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana come sopra richiamate, l'Assistito che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) o che sia stato colpito da infortunio, che abbiano determinato la perdita delle capacità cognitive.

La perdita delle capacità cognitive viene definita come peggioramento o perdita delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:

- memoria di breve e lungo periodo;
- orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data o dell'ora corrente);
- ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici problemi, capacità di prendere decisioni razionali).

L'Assistito verrà considerato quale sofferente di perdita di capacità cognitive se:

- esistono prove cliniche che la perdita di capacità cognitiva è dovuta a cause organiche;
- dalle risposte date dall'Assistito a test standard risulta la perdita delle capacità cognitive;
- la valutazione delle risposte deve avvenire in conformità alle procedure e ai dati contenuti in pubblicazioni scientifiche;
- la capacità intellettuale dell'Assistito è tale per cui, lo stesso necessita di essere sottoposto ad un continuo controllo o richiede una continua assistenza da parte di un'altra persona, al fine di proteggere l'Assistito stesso o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto.

In ogni caso, la prestazione è erogata sia nei casi in cui la perdita dell'autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero, che in quelli in cui non è previsto il ricovero.

Art. 5 - Prestazioni.

FAS, accertato lo stato clinico di non autosufficienza, si impegna a pagare al beneficiario, in caso di sinistro, una rendita annua pari a 6.000,00 (seimila).

Il diritto alla rendita si ottiene soltanto nell'eventualità in cui la perdita di autosufficienza insorga durante il periodo di validità della convenzione.

La rendita è erogata, subordinatamente alla condizione che il beneficiario:

- fornisca documentazione di cui all'art. 11;
- accetti, ove richiesto per eventuali ulteriori verifiche rispetto a quelle già effettuate per la copertura ENPAM/EMAPI per la copertura, di sottoporsi ad eventuale visita medica o agli

ulteriori accertamenti sanitari;

FAS periodicamente dall'erogazione della rendita si riserva la facoltà di chiedere certificazione medica che attesti il persistere della condizione di non autosufficienza.

Art. 6 - Durata ed efficacia della Convenzione.

La presente Convenzione stipulata tra FAS ed ORIS Broker Srl ha durata triennale a decorrere dalle ore 00:00 del 01/04/2020 sino alle ore 24:00 del 31/03/2023, senza facoltà di disdetta da parte di ORIS Broker Srl e cesserà la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

È, pertanto, espressamente escluso il tacito rinnovo.

Sarà facoltà di FAS proporre, entro sei mesi dalla scadenza, il prolungamento dei termini di anno in anno e fino ad un periodo massimo di ulteriori 36 mesi.

È facoltà di FAS recedere dalla convenzione con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale intermedia, senza che ORIS Broker Srl possa vantare alcun diritto e/o indennità.

La presente convenzione opera, a tutti gli effetti - per la validità delle garanzie e le modalità e validità delle adesioni - senza soluzione di continuità - con la Convenzione per non autosufficienza/LTC (LONG TERM CARE), e i relativi Certificati, stipulata da ORIS Broker Srl con FAS, già sciolta alla data del 31/03/2020.

Art. 7 - Esclusioni.

FAS non eroga alcuna rendita in caso di perdita di autosufficienza causata da: attività dolosa del beneficiario o del contraente, partecipazione a delitti dolosi o gravemente colposi, partecipazione ad attività di guerra, terrorismo, rivoluzione, tumulti, operazioni militari, guida di veicoli senza patente o con patente scaduta, uso di stupefacenti o abuso di farmaci, attività sportiva; malattia cui consegue un danno biologico permanente (susceptibile o meno di ulteriore aggravamento) che incida sulla futura capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita, tranne quelli non conosciuti prima dell'ingresso in assicurazione; contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche; malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell'umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare di tipo ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico - ossessiva, nevrosi ossessivo-compulsiva,

disturbi di personalità; tentato suicidio, lesioni o malattie intenzionalmente procurate; tutte le altre fattispecie di esclusione già previste nella polizza ENPAM/EMAPI.

L'operatività è altresì esclusa in caso di dichiarazioni mendaci e/o non esatte da parte del beneficiario.

Art. 8– Contributi e Rendita.

Il pagamento del Contributo (prima rata, regolazione, scadenze successive) deve esser versato da ORIS Broker Srl al momento dell'adesione alla presente Convenzione e ad ogni rinnovo annuale.

Se non viene pagato il contributo Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 per sessanta giorni successivi e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Con riferimento ai nuovi iscritti il diritto alla prestazione resta sospeso per un periodo di carenza di 6 mesi a decorrere dall'adesione.

Il Contributo annuale è versato in una unica rata.

Il premio è così calcolato:

Età	Durata 1 anno
Da 28 anni a 60 anni	Euro 24,38
Da 61 anni	Euro 33,13

Il versamento del contributo da parte di ORIS Broker Srl deve essere fatto in unica rata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di FAS.

Il mancato pagamento del Contributo premio determina la risoluzione di diritto della Convenzione, con comunicazione inoltrata via pec.

Art. 9 - Termine di decadenza per le adesioni e rinnovi.

Ogni 1° del mese di aprile Oris Broker Srl comunicherà a FAS, il numero e i dati anagrafici degli Assistiti che hanno rinnovato la polizza di RC ed il numero dei sottoscrittori non compresi nell'elenco dell'anno precedente ovvero i sottoscrittori di polizza RC professionale dopo il 28 di Febbraio e la copertura attivata sulla base dei quali verrà calcolato contributo da versare ed emessi i relativi documenti contabili.

I Contributi e le quote di adesione devono essere pagati da ORIS Broker Srl a FAS che entro il 1° Aprile in un'unica soluzione.

Art. 10- **Denuncia sinistro.**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente, l'assistito stesso o altra persona che lo rappresenti deve formulare per iscritto denuncia a ORIS Broker Srl con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, Roma (orisbroker@pec.andi.it), allegando alla richiesta:

- la certificazione erogata da ENPAM, certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza;
- la relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza;
- i documenti dimostranti l'erogazione di rendita da parte di EMAPI;
- in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico preciso comprendente l'esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive come il test M.M.S. di Folstein.

Le spese mediche e quelle dei certificati restano a carico del beneficiario.

ORIS Broker Srl provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta al FAS.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione, FAS ha sei mesi di tempo per effettuare l'accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento), il cui esito sarà comunicato per iscritto al beneficiario.

In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, FAS si riserva di richiedere all'assistito informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica.

FAS ha comunque il diritto di richiedere all'assistito ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Art. 11 - **Controversie**

In caso di controversie relative a divergenze sull'indennizzabilità del sinistro, l'Assistito e FAS possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio arbitrale composto da tre medici.

I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,

contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono assunte secondo la formula dell'arbitrato irrituale.

Per le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione le parti concordano espressamente che le stesse saranno risolte dal Presidente di ANDI che deciderà con un lodo arbitrale rituale.

Art. 12 - Non pignorabilità e non sequestrabilità.

Le somme dovute da FAS in esecuzione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 13 - Legge applicabile.


Al contratto si applica la legge italiana.

Roma,

ORIS Broker Srl

Amministratore Delegato

Dott. Onofrio Andrea Fabiano



FONDAZIONE ANDI SALUTE

Il Presidente

Dott. Luca Barzagli



